

## ESTRATTO DAL REGOLAMENTO

ART. 4. — Gli animali iscritti per l'Esposizione devono essere di proprietà dell'Espositore almeno dal gennaio 1884, ed importati almeno dall'epoca anzidetta, se sono di razza estera.

ART. 6. — Tutti gli Espositori, al giungere degli animali all'Esposizione, dovranno presentare i seguenti documenti:

A) Un certificato ufficiale di sanità rilasciato immediatamente prima della partenza dal Veterinario del Comune, e vidimato dal Sindaco del Comune stesso.

B) Una attestazione ufficiale del Veterinario del Comune constatante che a due chilometri dalla località ove si trovava l'animale non successe da due mesi alcun caso di malattia contagiosa ed epizootica.

ART. 7. — Gli animali non muniti del certificato suaccennato non saranno ammessi a godere della riduzione ferroviaria.

ART. 9. — Gli animali dovranno giungere sul luogo dell'Esposizione l'antivigilia dell'apertura di ciascun periodo, e dovranno sgombrare nelle 24 ore successive alla chiusura; quelli non ritirati entro questo tempo saranno mandati altrove a spese e rischio dei Proprietari.

ART. 10. — L'età degli animali esposti sarà calcolata dal 1° gennaio dell'anno della loro nascita, e determinata da due Veterinari, nello stesso tempo della visita sanitaria, immediatamente dopo l'arrivo degli animali stessi, e ogni indicazione erronea verrà corretta prima che incomincino le operazioni della Giuria.

ART. 21. — Apposita Commissione non accetterà gli equini che non siano muniti di forte capezza e rispettive corde o catene.

ART. 23. — Un servizio sanitario gratuito permanente sarà stabilito nell'interno dell'Esposizione. Il Medico Veterinario di servizio potrà far ritirare alla Scuola Veterinaria, a spese dell'Espositore, quegli animali ammalati che crederà del caso, a meno che il Proprietario non disponga altrimenti.